



COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **48**

DEL **30.07.2026**

OGGETTO: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2026/2029 del Comune di Angri (SA), periodo regolatorio 2026/2029. Presa d'atto.

L'anno **Duemilaventisei**

Addì **Trenta**

Del mese di **Luglio** alle ore **9:40** nella sala **Casa del Cittadino**

a seguito di invito diramato dal Sindaco in data **24.07.2026** n. **Prot. 023532/2026**

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica**

di **prima convocazione**

Presiede la seduta il Dott. **Vincenzo Ferrara**

in qualità di **Presidente** del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, **Afonso Scoppa**

Al momento dell'appello nominale,

dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **19** e, sebbene invitati, assenti n. **5** come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	ANNARUMMA ANTONIO	SI	13	FERRARA VINCENZO	SI
2	CAMPITIELLO ALFONSO	SI	14	GALASSO GIUSEPPE	SI
3	CONTE ANNA	SI	15	GIORDANO GIANLUCA	SI
4	D'ANTUONO SPERANZA DIANA	SI	16	MAINARDI ANTONIO	SI
5	DAUNNO ROSARIO	SI	17	MAURI PASQUALE	SI
6	DE SIMONE MARCO	NO	18	PAOLILLO ROSA MARIA	SI
7	DEL PEZZO ROSAMARIA	SI	19	PARASCANDOLO CARLA	SI
8	DEL SORBO GIUSEPPE 1971	NO	20	PECORARO ALFONSO	SI
9	DEL SORBO GIUSEPPE 1990	SI	21	PEPE MADDALENA	NO
10	ESPOSITO MADDALENA	SI	22	REGA ANNA	SI
11	FALCONE MARIAGIOVANNA	SI	23	RUSSO ANNAMARIA	NO
12	FATTORUSO GIUSEPPE	SI	24	SORRENTINO MASSIMILIANO	NO

Giustificano l'assenza i Consiglieri **Vedi verbale**

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale **Maria Luisa Mandara**

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento iscritto al punto 8 all'o.d.g., avente ad oggetto: **"Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2026/2029 del Comune di Angri (SA), periodo regolatorio 2026/2029. Presa d'atto"**.

Presenti 19

La Consigliera Falcone Mariagiovanna chiede la parola e propone all'assise di unificare la discussione dei punti all'odg n. 8 e 9 e successivamente 10 e 11 essendo argomenti affini e di effettuare, successivamente alle discussioni, singole votazioni sui punti. Il Presidente Ferrara pone a votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Il consigliere Fattoruso illustra le proposte.

ORE 11:55 RIENTRA MAURI – **PRESENTI N. 20**

Tutti gli interventi, comprese le dichiarazioni di voto, sono riportati con la tecnica della stenotipia computerizzata, e integralmente allegati per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Successivamente alla discussione, riportata nell'allegato verbale di stenotipia, Il Presidente pone in votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	20	Daunno, Mauri e Rega
Favorevoli	17	
Contrari	3	
Astenuti	0	

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: **"Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2026/2029 del Comune di Angri (SA), periodo regolatorio 2026/2029. Presa d'atto"**.

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del D. Lgs. 267 del 2000;

ASSUNTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale del 23.07.2026, acquisito al prot.n. 23317 del 23.07.2026;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto **"Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2026/2029 del Comune di Angri (SA), periodo regolatorio 2026/2029. Presa d'atto"**, nelle risultanze formulate dal proponente che qui si intende integralmente trascritta;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il seguente esito:

Presenti e votanti	20	Daunno, Mauri e Rega
Favorevoli	17	
Contrari	3	
Astenuti	0	

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs n.267 del 2000.



Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

N. ____ del ____ - Reg. Gen. n. 65 del 23 LUG. 2026

Oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2026/2029 del Comune di Angri (SA), periodico regolatorio 2026/2029. Presa D'Atto.

Premesso che:

-l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

-l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

-l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;

Premesso altresì che:

-l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (nel seguito, anche "Arera" o "Autorità"), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- indi, Arera, con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;



- l'Autorità, con successiva deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *“Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”*;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito “ETC”) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif., ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione Arera del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- con successiva deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif, Arera ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/R/rif. ha definito i criteri di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione Arera del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- l'Autorità, con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato



- dei rifiuti approvata con la deliberazione 389/2023/R/rif per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- con Deliberazione ARERA 5 agosto 2025 n.397/2025 la stessa Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione Arera del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
 - l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con determinazione del 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 397/2025/R/rif per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);
 - il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - il comma 654 dell'art. 1 della legge 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - il comma 683 dell'art. 1 della legge nr. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
 - l'art. 107 del decreto legge nr. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa, provvedendo la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF);



- l'art. 7.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.397/2025 stabilisce che, ai fini della determinazione delle entrate di riferimento, gli Enti territorialmente competenti *“assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;*

- che con nota prot. 18633 del 11.06.2026 il Comune di Angri ha trasmesso all'Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3), relazione di accompagnamento del Comune, dichiarazione predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per i gestori di diritto pubblico) della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025) – rettificata, deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 27.06.2024 di approvazione tariffe 2024;

Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Angri è presente e operante l'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 363/2021;

Rilevato che l'Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – A.T.O. Salerno ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 - in qualità di ETC, in data 30.06.2026 ha pubblicato la Determinazione n. 91 avente ad oggetto: *“Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Angri”*- relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del presente Comune per gli anni 2026 - 2029;

Dato atto che la Determinazione n. 91 del 30.06.2026 approvata dall' Ambito Territoriale Ottimale Salerno, Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n° 14/2016, viene allegata al presente atto deliberativo a formarne parte integrante e sostanziale;



Esaminato il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, come da risultanze del tool MTR-3 ARERA, ha stabilito per le singole annualità, le seguenti entrate tariffarie massime:

- per l'anno 2026 ad € 6.469.742 di cui € 5.471.790 componente variabile e € 997.951 componente fissa;
- per l'anno 2027 ad € 6.629.054 di cui € 5.614.017 componente variabile e € 1.015.037 componente fissa.
- per l'anno 2028 ad € 6.595.981 di cui € 5.614.017 componente variabile e € 981.964 componente fissa.
- per l'anno 2029 ad € 6.517.367 di cui € 5.614.017 componente variabile e € 903.350 componente fissa.

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- relazione di accompagnamento, *come previsto dall'Allegato 2 della determinazione ARERA n.1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025*;
- foglio di calcolo (*Tool di calcolo MTR-3*) del PEF 2026 – 2029.

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto conseguentemente che il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7.6) dalla deliberazione n.397/2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e lo statuto comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

DELIBERA

- **di approvare** le premesse a formare parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



- **di prendere atto** del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2026 - 2029 e dei relativi allegati, così come validato dall'Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno, ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 - con Determinazione n. 91 del 30.06.2026 avente ad oggetto: "*Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Angri*", redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-3, in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- **di prendere atto, altresì**, che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili per il periodo tariffario 2026-2029 nel Comune di Angri è pari:

- per l'anno 2026 ad € 6.469.742 di cui € 5.471.790 componente variabile e € 997.951 componente fissa;
- per l'anno 2027 ad € 6.629.054 di cui € 5.614.017 componente variabile e € 1.015.037 componente fissa.
- per l'anno 2028 ad € 6.595.981 di cui € 5.614.017 componente variabile e € 981.964 componente fissa.
- per l'anno 2029 ad € 6.517.367 di cui € 5.614.017 componente variabile e € 903.350 componente fissa.

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 7 novembre 2025 n.1/2025.

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Il Sindaco

Dott. Alfonso Scoppa



Oggetto: "Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2026/2029 del Comune di Angri (SA), periodico regolatorio 2026/2029. Presa D'Atto.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere favorevole.

Angri addì, 16/07/2026

Il Responsabile U.O.C.
"Patrimonio, Ambiente e Sport, Cultura e Spettacolo"
Ing. Manuela Vitale

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/200 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere favorevole

Angri addì, _____

Il Responsabile U.O.C.

Servizi finanziari

dott.ssa Angela Pauciulo



COMUNE DI ANGRI
Provincia di Salerno



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Determinazione n. 91 del 30 giugno 2026

Oggetto: Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Angri.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

a) la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*"Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare"*) disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

b) l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Salerno per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Salerno, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;

c) l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito e che per la Provincia di Salerno è istituito l'EDA Salerno (nel seguito, anche "EDA"), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

d) l'art. 5, co. 2, dello Statuto dell'EDA prevede che *"Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)"*;

e) il Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno, con Deliberazione n. 23 del 19.12.2025, ha nominato l'avv. Emilio Ferraro quale Direttore Generale dell'Ente;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

f) l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (nel seguito, anche *"Arera"* o *"Autorità"*), con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

g) indi, Arera, con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

h) l'Autorità, con successiva deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di *"Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti"*;

i) l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;

j) l'Allegato 1 alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito *"ETC"*) come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

k) l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con deliberazione del 3 agosto 2021

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

363/2021/R/rif., ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione Arera del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

l) con successiva deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif, Arera ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

m) l'Autorità, con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 389/2023/R/rif per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

n) l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/R/rif. ha definito i criteri di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione Arera del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

o) Arera, con deliberazione del 5 agosto 2025 397/2025/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione Arera del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

p) l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 397/2025/R/rif per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

RILEVATO CHE

q) all'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art. 7 della deliberazione Arera n. 363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-3 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-3) periodo regolatorio 2026-2029;
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF periodo regolatorio 2026-2029, relazione di accompagnamento come da Allegato 2 alla determinazione Arera 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione Arera 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
DIREZIONE GENERALE

tariffaria;

6. la trasmissione ad Arera del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);

DATO ATTO CHE:

r) l'EDA Salerno, Ente Territorialmente Competente (ETC), ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della Deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- r.1) pec del 30.05.2026 acquisita al ns. prot. n. 1091 del 01.06.2026, con la quale è stata trasmessa dal gestore la seguente documentazione:
- il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3), compilato dal soggetto gestore;
 - relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025);
 - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i gestori di diritto privato) della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e con copia del documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - MUD 2024;
 - bilancio d'esercizio del gestore al 31.12.2024 e preconsuntivo al 31.12.2025;
- r.2) nota prot. 18633 del 11.06.2026, acquisita al ns. prot. n. 1181 del 11.06.2026, con la quale è stata trasmessa dal Comune di Angri (SA) la seguente documentazione:
- il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3), compilato in forma integrata e condivisa tra il Comune ed il soggetto gestore rettificato;
 - relazione di accompagnamento del Comune;
 - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per i gestori di diritto pubblico) della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune con copia del documento di identità e attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025) - rettificata;
 - deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 27.06.2024 di approvazione tariffe 2024;
- r.3) nota prot. n. 20523/2026 del 22.06.2026, acquisita al ns. prot. n. 1371 del 29.06.2026, con la quale è stata trasmessa dal Comune di Angri una nota circa la non valorizzazione del dato riferito al FCDE TARI;
- r.4) pec prot. n.887 del 29.06.2026, acquisita al ns. prot. n. 1372 del 29.06.2026, con la quale il gestore ha trasmesso la seguente documentazione:

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

DIREZIONE GENERALE

- relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (*Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025*)-rettificata.

CONSIDERATO CHE:

s) all'art. 29.1) dell'«*Allegato A*» alla deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, è previsto che *“sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo (indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario) e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'art.8, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 18”*;

t) all'art. 29.5 dell'«*Allegato A*» alla deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, è stabilito che *“il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”*;

u) all'art. 30.1 alla deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, recante l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, è stabilito che *il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione dell'organismo competente definito all'art.1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:*

- a) *della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) *del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*

v) la Deliberazione Arera 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e Gestori del servizio dei rifiuti urbani e, al punto 2 della Deliberazione medesima, si stabilisce che *“i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024”*;

w) con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 30 del 30.12.2025, è stata approvata la *“Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione Arera n. 397/2025/R/rif. di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029”*;

VISTA:

x) la Relazione di accompagnamento contenente le valutazioni dell'ETC di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, allegata alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale e, in particolare, la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-3, elaborata in accordo con quanto stabilito nella *«Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione Arera n. 397/2025/R/rif.” di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029*», approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 30 del 30.12.2025;

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
DIREZIONE GENERALE

DATO ATTO CHE:

y) ai sensi dell'art. 8.4) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente n. 363/2021 "è stata verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo";

DATO ATTO CHE:

z) ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento è lo Scrivente;

CONSIDERATO CHE:

aa) la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

bb) il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa viene reso dallo Scrivente con la sottoscrizione del presente atto;

cc) il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, L. 190/2012 (Anticorruzione);

VISTI E RICHIAMATI:

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- la Deliberazione Arera n. 443/2019;
- la Determinazione Arera n. 02/2020;
- la Deliberazione Arera n. 238/2020;
- la Deliberazione Arera n. 363/2021;
- la Determinazione Arera n. 2/2021;
- la Deliberazione Arera n. 389/2023;
- la Determinazione Arera n. 1/2023;
- la Deliberazione Arera n. 397/2025;
- la Determinazione Arera n.1/2025;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui devono intendersi integralmente riportate:

- 1) di **validare** il Piano Economico Finanziario per la TARI periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Angri (SA), comprensivo di allegata Relazione di accompagnamento come previsto dall'Allegato 2 della Determinazione Arera 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025;
- 2) di **stabilire** che il **totale delle entrate tariffarie massime approvabili** per l'aggiornamento del periodo tariffario 2026/2029, come da risultanze del tool MTR-3 ARERA, è pari:
 - per l'anno 2026 ad **€ 6.469.742** di cui € 5.471.790 componente variabile ed € 997.951 componente fissa;
 - per l'anno 2027 ad **€ 6.629.054** di cui € 5.614.017 componente variabile ed € 1.015.037 componente

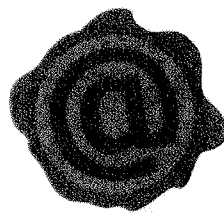
Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"
DIREZIONE GENERALE

fissa;

- per l'anno 2028 ad € **6.595.981** di cui € 5.614.017 componente variabile ed € 981.964 componente fissa;
- per l'anno 2029 ad € **6.517.367** di cui € 5.614.017 componente variabile ed € 903.350 componente fissa.

così come determinato nella Relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste ai punti 1), 4) e 5) dell'allegato 2 alla Determinazione Arera 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025, acclusa alla presente Determinazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) **di dare atto** che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
- 4) **di trasmettere** all'Arera, una volta acquisita la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del PEF periodo regolatorio 2026-2029, la presente determinazione unitamente al piano economico finanziario e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi degli artt. 29.1), 29.2), 29.3), 29.4) e 29.5) dell'«*Allegato A*» alla deliberazione Arera 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif. di approvazione del metodo tariffario rifiuti (*MTR-3*) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- 5) **di trasmettere**, altresì, la presente Determinazione al Comune di Angri (SA) perché provveda all'adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale e all'adeguamento del contratto di servizio allo "*schema tipo*" adottato con Deliberazione Arera 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif;
- 6) **di disporre** la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.



**EMILIO
FERRARO**
30.06.2026
11:24:13
GMT+02:00

Il Direttore Generale
avv. Emilio Ferraro

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

**RELAZIONE ETC
PER IL COMUNE DI
ANGRI**

Indice

1	Premessa	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5	Altri elementi da segnalare.....	5
2	Attività di validazione	5
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	6
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività.....	6
3.1.2	Coefficiente di potenziamento K.....	8
3.1.3	Coefficiente CRI	9
3.2	Costi operativi incentivanti (COnew ^{exp} e COI ^{exp})	10
3.2.1.	Componenti previsionali COnew	10
3.2.2.	Componenti previsionali COI.....	10
3.3.	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)	10
3.3.1	Componente previsionale CTSA exp	10
3.3.2	Componenti previsionali CO ₁₁₆	10
3.3.3	Componenti previsionali CQ	11
3.3.4	Componenti previsionali COANT	11
3.4	Ricavi e valorizzazione del fattore di <i>sharing</i>	11
3.5	Cespiti e costi di capitale	13
3.6	Conguagli.....	13
3.7	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	13
3.8	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	14
3.9	Rimodulazione dei conguagli.....	14
3.10	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale .	14
3.11	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	14
4	Tariffa massima complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio (2026-2029) del metodo tariffario rifiuti (MTR-3).....	14

1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (MTN) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La Deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

La Deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 389/2023/R/rif ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

La Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 397/2025/R/rif ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029.

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore (di cui all'*Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 - tool di calcolo MTR-3*) e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-3 ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione delle sezioni 1, 4 e 5 di cui allo schema di relazione di accompagnamento al PEF allegato 2 alla Determinazione ARERA 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (*art. 4.6 dell'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e dalla Deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/R/rif recante Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029"*);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (PEF periodo regolatorio 2026-2029, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4 della Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025*), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "grezzo" trasmesso dal gestore e dal Comune, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i predetti coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (**Xa**);
 - b. coefficiente di potenziamento del servizio (**Ka**);

2. determinare la modulazione del fattore di sharing (**b**) dei proventi di cui all'articolo 2.2 dell'allegato A della Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 n.397/2025/R/rif in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA (quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2);
3. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;
4. determinare i coefficienti **R1** e **R2**, rispettivamente il macro indicatore dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore ed il macro indicatore dell'efficacia dell'avvio a riciclaggio della frazione organica;
5. validare le informazioni fornite dal gestore con eventuali integrazioni o modifiche, a seguito di procedura partecipata con lo stesso gestore e motivando agli operatori le scelte adottate.

Con riferimento ai coefficienti relativi al limite di crescita annuale e alla determinazione del fattore di *sharing* (**b**), è opportuno stabilire dei criteri oggettivi e tecnici in base ai quali andranno attribuiti i differenti valori nell'ambito dell'intervallo indicato da ARERA.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come da art.1.1 della *Determinazione ARERA del 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella "Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif", approvata con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 30 del 30 dicembre 2025.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Angri(SA)**.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'*Allegato "A" alla deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023, recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) e dalla Deliberazione 5 agosto 2025 397/2025/R/rif recante Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029"*; il servizio di gestione della raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Angri (SA) è svolto da angri Eco Servizi con sede legale in Via Stabia n.111 cap 84012 Angri (TO).

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 255 del 28.05.2026, ha individuato gli impianti minimi ed intermedi.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della *Deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif*, l'ETC ha

acquisito agli atti la seguente documentazione:

- pec del 30.05.2026 acquisita al ns. prot. n. 1091 del 01.06.2026, con la quale è stata trasmessa dal gestore la seguente documentazione:
 - il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3), compilato dal soggetto gestore;
 - relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025);
 - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i gestori di diritto privato) della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e con copia del documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - MUD 2024;
 - Bilancio d'esercizio del gestore al 31.12.2024 e preconsuntivo al 31.12.2025;
- nota prot. 18633 del 11.06.2026, acquisita al ns. prot. n. 1181 del 11.06.2026, con la quale è stata trasmessa dal Comune di Angri (SA) la seguente documentazione:
 - il PEF relativo al servizio integrato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3), compilato in forma integrata e condivisa tra il Comune ed il soggetto gestore rettificato;
 - relazione di accompagnamento del Comune;
 - una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per i gestori di diritto pubblico) della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune con copia del documento di identità e attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.
 - relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025)-rettificata;
 - deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 27.06.2024 di approvazione tariffe 2024;
- nota prot. n. 20523/2026 del 22.06.2026, acquisita al ns. prot. n. 1371 del 29.06.2026, con la quale è stata trasmessa dal Comune di Angri una nota circa la non valorizzazione del dato riferito al FCDE TARI;
- pec prot. n.887 del 29.06.2026, acquisita al ns. prot. n. 1372 del 29.06.2026, con la quale il gestore ha trasmesso la seguente documentazione:
 - relazione di accompagnamento del soggetto gestore secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025)-rettificata.

1.5 Altri elementi da segnalare

- L'Ente territorialmente competente (ETC) non segnala altri elementi.

2 Attività di validazione

L'Ente territorialmente competente, in sede di svolgimento dell'attività di validazione annuale svolta sui

dati trasmessi dal gestore, ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, la loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e la loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-3 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (ΣTa), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento alle quattro annualità 2026-2029, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (*nell'Allegato 1 Tool* di calcolo, indicate con $\Sigma T_{max} a$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita:

$$T_{a,2026} = € 6.469.742 = T_{max,2026}$$

$$T_{a,2027} = € 6.629.054 = T_{max,2027}$$

$$T_{a,2028} = € 6.595.981 = T_{max,2028}$$

$$T_{a,2029} = € 6.517.367 = T_{max,2029}$$

Di seguito l'Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di potenziamento **K**, introdotto dalla *Deliberazione Arera 5 agosto 2025 397/2025/R/rif.*

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (CU_{eff}) e il *Benchmark* di riferimento, delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo e il riciclo conseguiti nell'anno *a-2* e degli esiti delle procedure di affidamento, illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività X :

- con riferimento a X_{reg} , l'Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di γ_1 e γ_2 individuati. Per il valore di γ_2 , l'Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell'attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.2 del MTR-3, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.
- con riferimento a X_{com} , ossia nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, l'Ente territorialmente competente dimostra la corrispondenza tra il valore definito per l'ambito tariffario e il valore offerto dall'aggiudicatario della gara.

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa è effettuata dall'Ente territorialmente

competente e corrisponde alla seguente somma:

$$X_a = X_{reg,a} + X_{com}$$

dove la grandezza $X_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel comma 6.2 *Deliberazione Arera 5 agosto 2025 397/2025/R/rif* e il valore di X_{com} corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura competitiva indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

La grandezza $X_{reg,a}$ è valorizzata, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il Benchmark di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che: $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$;
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:
- $(1 + \gamma_a) > 0.5$;
- dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$.

		$CU_{eff_{a-2}} > Benchmark$	$CU_{eff_{a-2}} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$ Schema n.1	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ Schema n.2
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$ Schema n.3	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$ Schema n.4

In via cautelativa per la determinazione del coefficiente di recupero della produttività X_a , si propone di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento e quindi **0,31%** per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

Nell'anno 2024 la produzione dei rifiuti nel Comune di Angri (SA) è stata pari a ton. 16.411,940, la percentuale della raccolta differenziata è stata pari al 55,47% e il tasso di riciclo al 42,31% (fonte: Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.20 del 22.01.2026 – dati della produzione dei rifiuti urbani, della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio raggiunti dai comuni nell'ATO di appartenenza-anno 2024).

3.1.2 Coefficiente di potenziamento K

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento nella matrice di cui al comma 5.2 del MTR-3, oltre che sulla base dell'indicatore di efficienza economica di cui al medesimo comma, sulla base degli obiettivi di consolidamento o di miglioramento della gestione, facendo opportunamente riferimento ai rilevanti obblighi normativi e/o alla pianificazione d'ambito e dando conto della partecipazione del/i gestore/i alle valutazioni in parola.

Il medesimo Ente procede, quindi, a indicare e giustificare il valore del coefficiente K_a , fissato per ciascuna annualità del periodo 2026-2029, fornendo le opportune evidenze, distinguendo tra le grandezze K_{reg} e K_{com} secondo quanto previsto dall'articolo 5 del MTR-3 e specificato nella determinazione 1/DTAC/2025.

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi di miglioramento, in termini di qualità ed efficacia del servizio reso, alla base della determinazione del coefficiente K_a , fissati dalla normativa o dalla pianificazione d'ambito, e verificabili tramite opportuni indicatori quali, a titolo esemplificativo, la percentuale di raccolta differenziata, l'efficacia delle attività di recupero e riciclo delle frazioni differenziate, espresse dai macro-indicatori R1 e R2, nonché gli standard previsti dal TQRIF.

La determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio K_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente e corrisponde alla seguente somma:

$$K_a = K_{reg,a} + K_{com,a}$$

dove la grandezza $K_{reg,a}$ è determinata secondo quanto previsto nel comma 5.2 della deliberazione ARERA n.397/2025 e il valore di $K_{com,a}$ corrisponde al valore offerto dall'aggiudicatario, nel caso di affidamento del servizio tramite procedura concorsuale indetta ai sensi della deliberazione 596/2024/R/RIF, secondo quanto previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione medesima.

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il coefficiente K_a è determinato dall'Ente territorialmente competente, in coerenza con il grado di efficienza economica raggiunto dalla gestione e con gli obiettivi di potenziamento – distinti in consolidamento e in miglioramento alla luce della significatività delle misure che si prevede di introdurre – sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		GRADO DI EFFICIENZA DELLA GESTIONE	
		$\frac{CU_{eff,a}-2}{Benchmark} > 1,05$	$\frac{CU_{eff,a}-2}{Benchmark} \leq 1,05$
OBIETTIVI DI QUALITÀ	CONSOLIDAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 3\%$	SCHEMA II Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$
	MIGLIORAMENTO	SCHEMA III Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 5\%$	SCHEMA IV Fattore per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $K_a \leq 7\%$

dove:

- il costo unitario effettivo ($CU_{eff\ a-2}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff\ a-2} = (\sum TV_{a-2} + \sum TF_{a-2}) / q_{a-2}$$

con q_{a-2} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno ($a-2$);

- il *Benchmark* di riferimento è pari: *i*) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di

cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o PEF unitario); *ii*) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.

Per l'attribuzione del valore del coefficiente di potenziamento del servizio mirato ad un miglioramento della qualità si considera, per ogni schema di riferimento, il valore massimo e quindi **3%** per lo schema I, **5%** per lo schema II e lo schema III e **7%** per lo schema IV.

A questi valori per determinare il valore del coefficiente di potenziamento del servizio **K** si dovrà sottrarre la percentuale di scarto, qualora di segno negativo, intercorrente tra il **55%** (limite fissato dalla Direttiva 2018/851/UE per la preparazione ed il riutilizzo e il riciclaggio da conseguirsi entro il 2025) ed il tasso di riciclaggio pubblicato dalla Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n.20 del 22.01.2026 della UOS 216.02.01.

Nel caso in cui la predetta percentuale di scarto tra il 55% ed il tasso di riciclaggio (TDR) pubblicato dalla Regione Campania nel Decreto Dirigenziale n.20 del 22.01.2026 della UOS 216.02.01 sia di segno positivo, si considererà come valore di potenziamento del servizio **3%** per lo schema I, **5%** per lo schema II e lo schema III, **7%** per lo schema IV.

Per i Comuni che non abbiano trasmesso i dati della raccolta differenziata alla Regione Campania e pertanto non siano disponibili i dati riferiti al tasso di riciclaggio (TDR), atteso che il valore più basso del TDR dei Comuni dell'ATO Salerno si adegua al 29,19% e quindi con peso pari al 46,93% del limite minimo del 55%, si considererà come coefficiente **K** il valore risultante dal calcolo della percentuale del 46.93% dei valori massimi per ogni schema, pertanto avremo:

- 46,93% di 3% = **1,41%** per lo schema I
- 46,93% di 5% = **2,35%** per gli schemi II e III
- 46,93% di 7% = **3,28%** per lo schema IV.

Per il Comune di Angri (SA) si applica il valore **2,62%** per gli anni 2026 e 2029 ed il valore **4,37%** per gli anni 2027 e 2028 al coefficiente **K**.

3.1.3 Coefficiente CRI

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni, con esito positivo o negativo, connesse alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per le quattro annualità del periodo 2026-2029, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie, nel rispetto delle regole di cui al comma 5.3 del

MTR-3.

Per il periodo regolatorio 2026-2029 non si determina alcun valore per il coefficiente **CRI**.

3.2 Costi operativi incentivanti (CNew^{exp} e COI^{exp})

3.2.1. Componenti previsionali CNew

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per un periodo che interessi due o più annualità del periodo regolatorio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica gli importi validati e il/i *target* di miglioramento di natura sistematica da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza e l'annualità di rendicontazione dei costi.

L'Ente territorialmente competente rappresenta separatamente le quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive e le quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara, come specificato dal comma 4.12 della determinazione 1/DTAC/2025.

Il gestore non ha proposto alcun costo operativo incentivante per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

3.2.2. Componenti previsionali COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per uno o più interventi di miglioramento che interessino singole annualità, l'Ente territorialmente competente indica l'importo o gli importi validati e il *target* o i *target* di miglioramento da conseguire, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e la loro efficienza.

L'Ente territorialmente competente rappresenta separatamente le quote di costo valorizzate in esito a procedure competitive e le quote di costo eventualmente valorizzate per attività regolate non ricomprese nel perimetro di gara, come specificato dal comma 4.12 della determinazione 1/DTAC/2025.

Il gestore non ha indicato alcun componente previsionale COI.

3.3. Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (ANT)

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 17 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

Il gestore non ha proposto alcun costo operativo incentivante per l'intero periodo regolatorio 2026-2029

3.3.1 Componente previsionale CTSA^{exp}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CTSA^{exp}, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi variabili rispetto a quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno (*a-2*), validati con riferimento al trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, riconosciuti in quanto necessari al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche dando conto delle valutazioni compiute sulla base delle motivazioni argomentate dal gestore, da un lato considerando le circostanze che hanno determinato l'incremento dei costi e le azioni che il gestore si è impegnato a porre in essere, dall'altro verificando l'impatto sull'equilibrio economico-finanziario.

Nessuna indicazione fornita dal gestore.

3.3.2 Componenti previsionali CO₁₁₆

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO₁₁₆, l'Ente territorialmente competente indica se la

valorizzazione degli oneri variabili e fissi validati si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

Nessuna indicazione e determinazione in merito.

3.3.3 Componenti previsionali CQ

Per ciascun anno di valorizzazione di una o entrambe le componenti CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e/o fissi, validati per l'adeguamento agli obblighi introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

Nessuna indicazione fornita dal gestore sulle componenti previsionali CQ.

3.3.4 Componenti previsionali CO_{ANT}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{ANT}, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri, variabili e/o fissi, relativi ai CRT_a, CRD_a e CSL_a, che possano trovare manifestazione nel 2026 e/o nel 2027 come conseguenza della dinamica inflattiva verificatasi nel biennio 2022-2023 e non già intercettati dall'aggiornamento dei costi riconosciuti secondo il tasso di inflazione di cui al comma 8.6 dell'Allegato A (Metodo Tariffario Rifiuti per il Terzo Periodo Regolatorio 2026-2029 MTR-3) della Deliberazione ARERA del 5 agosto 2025 397/2025/R/rif. .

Nessuna indicazione fornita dal gestore sulle componenti previsionali CO_{ant}.

3.4 Ricavi e valorizzazione del fattore di *sharing*

In ciascun anno $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$, il fattore di *sharing* dei proventi b_a è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Si propone di attribuire il valore a $\gamma_{1,a}$ tenendo conto della percentuale di raccolta differenziata (RD) come desunta dall'ultimo dato certificato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 20 del 22.01.2026 della UOS 216.02.01 e confrontandola con la percentuale minima prevista dalla normativa vigente pari al 65%, in particolare (*i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale*):

- nell'ambito dell'intervallo $[-0.2, 0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0.4, -0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Se valutazione soddisfacente con $RD = 65\%$

$$\gamma_1 = -0,20$$

Se valutazione soddisfacente con $65\% < RD \leq 75\%$

$$-0,19 \leq \gamma_1 < -0,01$$

Se valutazione soddisfacente con $RD > 75\%$

$$\gamma_1 = 0$$

Se valutazione non soddisfacente con $RD \leq 60\%$

$$\gamma_1 = -0,40$$

Se valutazione non soddisfacente con $60,1\% \leq RD < 64,9\%$ $- 0,39 \leq \gamma_1 < - 0,19$.

Si attribuisce il valore di **-0,40** a $\gamma_{1,a}$ per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato (*i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale*):

- nell'ambito dell'intervallo $(-0,15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo $[-0,3,-0,15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0,15,0]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R_1 non sia inferiore a 0,85.

Se valutazione soddisfacente con $R_1 = 0,85$ $\gamma_2 = - 0,15$

Se valutazione soddisfacente con $0,85 < R_1 \leq 0,99$ $- 0,14 \leq \gamma_2 < - 0,01$

Se valutazione soddisfacente con $R_1 = 1$ $\gamma_2 = 0$

Al coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere attribuita una valutazione non soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo $(-0,3, -0,15]$ – nel caso in cui il valore del macro-indicatore R_1 sia inferiore a 0,85.

Se valutazione non soddisfacente con $R_1 < 0,50$ $\gamma_2 = - 0,30$

Se valutazione non soddisfacente con $0,50 \leq R_1 < 0,85$ $- 0,29 \leq \gamma_2 < - 0,14$

Si attribuisce il valore di **-0,30** a $\gamma_{2,a}$ per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il fattore di *sharing* b_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$b_a \in [0,2,0,4]$	$b_a \in (0,4,0,55]$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$b_a \in (0,55,0,7]$	$b_a \in (0,7,0,9]$

Per il coefficiente b_a si attribuirà il valore più alto dell'intervallo di competenza qualora i corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori diversi dai suddetti sistemi siano stati incassati direttamente ed integralmente dal Comune.

Per il coefficiente b_a si attribuirà il valore più basso dell'intervallo di competenza qualora i corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance o da operatori diversi dai suddetti sistemi siano stati incassati direttamente ed integralmente dal gestore su delega del Comune.

Si attribuisce il valore di **0,71** a b_a per l'intero periodo regolatorio 2026-2029.

3.5 Cespiti e costi di capitale

L'Ente territorialmente competente dà atto della conformità della valorizzazione delle componenti relative ai costi d'uso del capitale ad opera del/i gestore/i rispetto alle regole di cui al comma 8.2 e al Titolo IV del MTR-3.

L'Ente territorialmente competente dà atto, a titolo esemplificativo, delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

- al rispetto delle tabelle previste dai commi 15.2 e 15.3 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- al rispetto del criterio indicato dal comma 15.4 del MTR-3 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Inoltre, in caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.5 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i. In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria secondo quanto previsto dal comma 15.6 del MTR-3, l'Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

3.6 Conguagli

Per il quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 19 del MTR-3) sia con riferimento ai costi fissi (art. 20 del MTR-3).

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse ($a-2$), di costi operativi incentivanti (COI), l'Ente territorialmente competente, nel rendicontare i risultati degli interventi per cui i costi in parola sono stati riconosciuti indica, nel caso di mancato raggiungimento dei *target*, la distanza dall'obiettivo sulla base di cui è eventualmente determinata l'entità del recupero a favore dell'utenza.

Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all'eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I^{2025} (parte variabile e parte fissa).

Si registrano dal foglio $In_{COexp-RC-T}$ del tool MTR-3:

$RC_{totTF} 2026$ (Comune) = € 1.659

$RC_{totTF} 2026$ (Gestore) = € 6.894

$RC_{totTF} 2027$ (Comune) = € 1.597

$RC_{totTF} 2027$ (Gestore) = € 6.597 .

3.7 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1, Tool di calcolo, nonché delle attività di procedura partecipata dal gestore.

Salvaguardato l'equilibrio economico-finanziario.

3.8 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.5 della deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, di applicare, in accordo con il gestore, valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3, l'Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza del loro mancato riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, tenuto conto della necessità di preservare le efficienze conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento e, più nello specifico, della regola secondo cui si assume, nei casi di esperimento di procedure ad evidenza pubblica, che vi sia accordo del gestore, a condizione che i richiamati valori inferiori corrispondano all'offerta economica con cui il gestore si è aggiudicato il servizio.

Non si registrano rinunce al riconoscimento di alcune componenti di costo.

3.9 Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 18.2 del MTR-3 di rimodulare i conguagli all'interno del quadriennio 2026-2029, l'Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione.

L'Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

Non si registrano rimodulazioni dei conguagli.

3.10 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dal comma 4.3 del MTR-3 di rimodulare la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita tra le annualità del periodo regolatorio 2026-2029 o anche successivamente al 2029 e comunque entro il termine dell'affidamento, l'Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, dettagliando la pianificazione del recupero delle eccedenze nell'apposita sezione del tool-PEF.

Non si registra la rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.

3.11 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole del comma 4.1 del MTR-3 – allega un'apposita Relazione in cui attesta le valutazioni definite al comma 4.4 del MTR3.

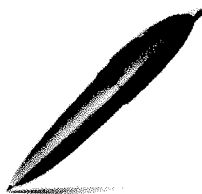
Non si registra la necessità di una istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

4. Tariffa massima complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio (2026-2029) del metodo tariffario rifiuti (MTR-3)

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto *Allegato 1 della Determinazione 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025 (tool di calcolo MTR-3)*, risulta che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili dall'Autorità è pari:

- per l'anno 2026 ad **€ 6.469.742** di cui € 5.471.790 componente variabile ed € 997.951 componente fissa;

- per l'anno 2027 ad **€ 6.629.054** di cui € 5.614.017 componente variabile ed € 1.015.037 componente fissa;
- per l'anno 2028 ad **€ 6.595.981** di cui € 5.614.017 componente variabile ed € 981.964 componente fissa;
- per l'anno 2029 ad **€ 6.517.367** di cui € 5.614.017 componente variabile ed € 903.350 componente fissa.



Firmato digitalmente da:

Arcieri Giuseppe

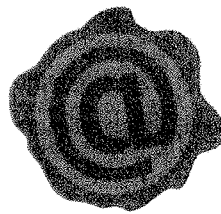
Firmato il 30/06/2026 08:14

Seriale Certificato: 4230502

Valido dal 05/02/2025 al 05/02/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Funzionario E.Q.
dott. Giuseppe Arcieri



EMILIO

FERRARO

30.06.2026

11:18:46

GMT+02:00

Il Dirigente Area Tecnica *ad interim*
avv. Emilio Ferraro

[illegible]

[illegible]



**Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile de Servizi Finanziari**

LL.SS.

VERBALE N° 43 del 23/07/2026

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: "VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA
DETERMINAZIONE DELLA TARI 2026-2029 DEL COMUNE DI ANGRI (SA) .
PRESA D' ATTO"**

Il giorno 23 del mese di luglio 2026, il collegio, composto da Andrea Sicignano, Attilio Petrillo e Tommaso Barbato, in si è riunito presso la sede Comunale per discutere la proposta di delibera in oggetto;

PREMESSO CHE lo scrivente collegio ha ricevuto via PEC in data 17/07/2026 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto <<: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: *"Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI 2026-2029 del Comune di Angri (SA). Presa d'atto >>*,

- esaminata la proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale;
- esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029;
- preso atto della Determinazione del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito ATO Salerno n. 91 del 30 giugno 2026, con la quale è stato validato il PEF del Comune di Angri;
- preso atto della Relazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), redatta ai sensi della disciplina ARERA (MTR-3), contenente le verifiche di competenza e la validazione del PEF;
- richiamata la normativa vigente, con particolare riferimento alla Legge n. 147/2013, al D.Lgs. n. 267/2000 e alle deliberazioni ARERA in materia di metodo tariffario rifiuti (MTR-3);

Rilevato che

- il Comune è chiamato a prendere atto del PEF già validato dall'Ente Territorialmente Competente, cui compete la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati trasmessi dal gestore e dall'Ente locale;



- la proposta di deliberazione appare coerente con il quadro normativo vigente e con gli atti istruttori allegati;

Esprime

parere favorevole, per quanto di competenza dell'Organo di Revisione, sulla proposta di deliberazione concernente la presa d'atto della validazione del Piano Economico Finanziario TARI 2026-2029 del Comune di Angri.

Raccomanda, tuttavia:

1. di assicurare il costante monitoraggio dell'andamento dei costi del servizio e degli obiettivi di qualità previsti dalla regolazione ARERA;
2. di verificare la coerenza tra il PEF validato e la successiva deliberazione di approvazione delle tariffe TARI per ciascuna annualità;
3. di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e della corretta copertura integrale dei costi del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

II COLLEGIO DEI REVISORI

- Andrea Sicignano
- Attilio Petrillo
- Tommaso Barbato



PRESIDENTE: Passo la parola al consigliere Falcone che ha chiesto di intervenire.

CONSIGLIERA FALCONE: Grazie Presidente. Visto il netto legame tra il punto otto e nove, chiedo di unificare la discussione dei due argomenti in un unico dibattito, per poi proseguire con votazione separata. E estendo la proposta anche per il punto dieci e undici. Ovviamente con votazione separata. Grazie.

PRESIDENTE: allora la proposta è di unire la discussione dei punti otto e nove e unire la discussione dei punti dieci e undici. Vi garantisco che saranno rispettato comunque i tempi di intervento quindi non avete pregiudizio, ma esclusivamente per una completezza di discussione.

Quindi mettiamo a votazione la proposta del consigliere Falcone per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 19

Favorevoli n. 19

Approvata all'unanimità dei presenti.

PUNTO N. 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 2026/2029 DEL COMUNE DI ANGRI (SA), PERIODO REGOLATORIO 2026/2029. PRESA D'ATTO."

PRESIDENTE: passo la parola al consigliere Fattoruso.

ORE 11:55 RIENTRA MAURI – PRESENTI N. 20

CONSIGLIERE FATTORUSO: Presidente, sindaco, assessori, colleghi consiglieri, la proposta che siamo oggi chiamati ad approvare rappresenta un passaggio necessario per garantire la continuità del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. Il piano economico finanziario 2026-2029 è stato predisposto secondo il metodo stabilito da ARERA, sarebbe autorità di regolamentazione per energia veti e ambiente, validato dall'ente d'ambito e corredato dai pareri favorevoli degli uffici e dal collegio dei revisori.

Questa amministrazione si è insediata trovando un procedimento già in fase avanzata e ha lavorato nei tempo disponibili per assicurare al comune il rispetto delle scadenze previste.

Non sarebbe corretto attribuire alla nuova amministrazione costi e situazioni maturati negli anni precedenti, ma da oggi la maggioranza si assume pienamente la responsabilità di governare questo settore, controllare la spesa e pretendere dal gestore un servizio efficiente.

Il nostro voto sarà favorevole e quindi un atto di responsabilità verso la città.

Nei prossimi mesi sarà compito dell'amministrazione verificare l'andamento dei costi, la qualità del servizio, la riscossione e i risultati raggiunti, intervenendo dove sarà necessario.

L'obiettivo non è soltanto approvare un piano, ma migliorare concretamente la pulizia della città, la raccolta differenziata e il rapporto tra ciò che i cittadini pagano e il servizio che ricevono.

La prossima partita, la gara del sub ambito, il piano approvato oggi, però potrebbe non essere l'ultima parola sul servizio rifiuti. Nei prossimi anni il sub ambito dovrà procedere all'affidamento della gestione attraverso una gara pubblica.

Secondo i dati economici disponibili, Angri Eco servizi sviluppa un fatturato di circa 300 mila euro al mese, mentre i costi fissi si attestano intorno a un milione di euro.

Sarà proprio la gara a verificare se il mercato sarà in grado di offrire condizioni economiche migliori oppure se gli attuali livelli di costo saranno confermati.

È il passaggio che potrebbe incidere più di ogni altro sul futuro della Tari.

Una gara ben costruita dovrebbe favorire la concorrenza, garantire trasparenza e verificare se il servizio possa essere svolto a costi inferiori o con standard qualitativi più elevati.

Naturalmente l'esito non è scontato, la gara potrebbe produrre risparmi, confermare gli equilibri attuali oppure, se le condizioni di mercato saranno cambiate, determinare costi anche superiori.

Il servizio secondo il nostro punto di vista non va esternalizzato, deve rimanere ad Angri la gestione in house, quindi no al sub ambito. Questo poi si vedrà dalla gara e da tutto l'iter.

Il nostro orientamento comunque è favorevole e nasce dalla necessità di garantire continuità al servizio e rispettare gli obblighi previsti dalla normativa, ma deve essere accompagnato da un impegno preciso, dall'amministrazione, di controllare ogni voce di costo, pretendere risultati dal gestore e informare con chiarezza il consiglio e la città.

Quindi l'orientamento è di abbattere quel costo fisso, di rimanere il costo attuale, se non scendere e fare ulteriori controlli e di rimanere in house, cioè la decisione di valutare il subambito se conviene oppure no, perché c'è una cosa che ce hanno rimasto precedentemente, perché non è fatta nessuna regolamentazione sul sub ambito, quindi ce lo siamo trovati. Però per quanto riguarda, l'orientamento l'amministrazione è in house e quindi possibilmente abbattere pure i costi fissi. Grazie.

PRESIDENTE: ci sono ulteriori interventi? Consigliere Mauri prego.

CONSIGLIERE MAURI: volevo solo chiedere alcune cose, perché anche su questo argomento la precedente amministrazione non ci ha dato mai la contezza dello stato dell'arte. Ti pregherei anche su questo argomento di farti relazionare dall'ente d'ambito per sapere entro quando e se faranno la gara, se è in atto, perché anche questo è importante, per decidere eventuali investimenti che dobbiamo fare nella nostra società in funzione dei tempi occorrenti per il completamento di questa fase, perché se ci dicono che è immediato, chiaramente noi il bilancio del presentare preventivo della nostra azienda sarà fatto in un modo, se invece i tempi sono più lunghi dobbiamo assicurare anche le spese di finanziamento e di investimento. quindi ti sarei grato se ci relazionassero compiutamente sullo stato dell'arte di questa materia.

PRESIDENTE: Grazie consigliere Mauri, giusto come comunicazione all'intero consiglio, lo scorso 23 luglio 2026 il consiglio dell'ente d'ambito ha anche deliberato la cessazione del nostro delegato, allora il sindaco Cosimo Ferraioli, quindi abbiamo perso anche il delegato. Ciò nonostante abbiamo già attivato gli uffici affinché potessero organizzare un incontro ufficiale con l'ente d'ambito in modo da chiarire gli aspetti che giustamente sollevava il consigliere Mauri.

CONSIGLIERE MAURI: allora vorrei completare l'intervento anche per il punto successivo.

PRESIDENTE: perfetto consigliere, abbiamo deciso essendo due provvedimenti legati l'uno all'altro, di unire la discussione, quindi le ridò la parola.

CONSIGLIERE MAURI: il sindaco nella sua relazione sulle linee programmatiche aveva detto che sin dal prima esercizio avesti creato dei benefici per coloro i quali pagavano, quindi siccome non lo avete in questa proposta, sarà un provvedimento a parte? o non riusciamo con i tempi a fare questo che tu hai dichiarato nella tua linea programmatica?

PRESIDENTE: prego sindaco.

SINDACO: Allora l'intendimento è quello di farlo da subito, stiamo vedendo tecnicamente e operativamente come sarebbe possibile con la casa software, pare che ci abbiano dato buone speranze senza un aggravio eccessivo di spesa e quindi potremmo farlo sulla quarta rata eventualmente, anche se come ben puoi capire, essendo stati emessi tre quarti della rata è presumibile che verrà fatto dall'anno prossimo.

PRESIDENTE: grazie sindaco, se non ci sono interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 20

Favorevoli n. 17

Contrari n. 3: Daunno, Mauri, Rega.

Approvata.

Votiamo l'immediata eseguibilità per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 20

Favorevoli n. 17

Contrari n. 3: Daunno, Mauri, Rega.

Approvata.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Vincenzo Ferrara

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

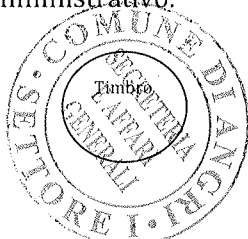
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 24 AGO, 2026 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Angri, li 24 AGO, 2026

IL PUBBLICATORE ONLINE
F.to Giovanni Ferraioli

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

24 AGO, 2026
Angri, li



IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- ☐ per decorrenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione avvenuta in data
(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

È stata affissa all'albo pretorio on-line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al P.A.P. n.....

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....